



# CITTÀ DI SACILE

PIAZZA DEL POPOLO 65 - 33077 SACILE (PN)  
C.F. 80001830936 P.IVA 00262850936

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER I COMUNI DI SACILE,  
BRUGNERA E CANEVA

## LETTERA D'INVITO

**ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2 LETTERA B), DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CANEVA PER IL PERIODO DAL 31.12.2017 AL 31.12.2019 SUDDIVISA IN 8 LOTTI.**

### Premesse

Con la presente lettera d'invito, Codesta rispettabile Società è invitata a presentare offerta per l'affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Caneva per il periodo dal 31.12.2017 al 31.12.2019.

Di seguito sono specificate le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto in oggetto, come meglio specificato nel capitolato speciale d'appalto e nello schema di contratto.

La documentazione di gara comprende:

- a. Progetto del servizio ai sensi dell'articolo 23, comma 15, del d.lgs. 50/2016 e smi, e relativi allegati (libretti di circolazione, copia libretti automezzi Caneva, dichiarazione sinistri Caneva, elenco automezzi Caneva, elenco fabbricati Caneva, elenco sx Caneva).
- b. Schemi di polizza per i seguenti lotti:
  - Lotto 1 - All Risks Patrimonio;
  - Lotto 2 – Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di lavoro;
  - Lotto 3 – Tutela legale;
  - Lotto 4 – Rc Patrimoniale;
  - Lotto 5 – Infortuni cumulativa;
  - Lotto 6 – All risks Fotovoltaici;
  - Lotto 7 - CVT Chilometrica;
  - Lotto 8 – Libro Matricola.
- c. Lettera d'invito e relativi allegati (schede offerta tecnica ed economica per ciascun lotto, DGUE, allegati A.1. e A.2).

La progettazione del servizio di cui all'oggetto è stata approvata dal R.U.P ai sensi dell'articolo 23, comma 14, del d.lgs. 50/2016 e smi (di seguito "Codice"), con determinazione a contrarre del Comune di Caneva n. 386 del 10.11.2017 e s.m.i.

### Procedura di aggiudicazione

L'appalto verrà aggiudicato mediante **procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera b)** del Codice, con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del Codice.

Si rammenta che per i servizi e le forniture l'invito viene rivolto ad almeno cinque operatori economici, individuati previa indagine di mercato, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lett. b), del Codice.

I soggetti da invitare sono stati selezionati sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute a seguito di pubblicazione dell'avviso pubblico indagine di mercato sul profilo del committente del Comune di Caneva (protocollo n. 12921 del 20.10.2017).

## Stazione appaltante

- Denominazione: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Sacile, Brugnera e Caneva
- Indirizzo: Piazza del Popolo 65, 33077 – SACILE PN
- Responsabile unico del procedimento: dott.ssa Daniela R. Bariviera
- Referente dell'istruttoria: Paolo Marchiori - mail: [paolo.marchiori@com-sacile.regione.fvg.it](mailto:paolo.marchiori@com-sacile.regione.fvg.it) - tel. 0434 787133;
- Per chiarimenti riguardanti gli aspetti tecnici: Vanda Pin Responsabile dell'Area Amministrativo-Contabile del Comune di Caneva e-mail [pin.vanda@comune.caneva.pn.it](mailto:pin.vanda@comune.caneva.pn.it) - tel. 0434797447;
- PEC: [comune.sacile@certgov.fvg.it](mailto:comune.sacile@certgov.fvg.it)
- Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: [www.comune.sacile.pn.it](http://www.comune.sacile.pn.it)

## 1. Prestazioni oggetto del servizio e importo a base di gara

1.1. Il servizio si compone delle seguenti prestazioni:

OGGETTO POLIZZA	CIG	PREMIO ANNUO LORDO
Lotto 1 - All Risks Patrimonio;	72799092F4	€ 40.000,00
Lotto 2 – Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di lavoro	727991256D	€ 10.000,00
Lotto 3 – Tutela legale;	7279921CD8	€ 5.000,00
Lotto 4 – Rc Patrimoniale;	7279938AE0	€ 7.600,00
Lotto 5 – Infortuni cumulativa;	7279948323	€ 4.000,00
Lotto 6 – All risks Fotovoltaici;	7279957A8E	€ 1.800,00
Lotto 7 - CVT Chilometrica;	7279974896	€ 600,00
Lotto 8 – Libro Matricola	7279978BE2	€ 11.000,00

1.2. I servizi in oggetto fanno riferimento al CPV 66510000 - "Servizi assicurativi";

1.3. La durata dell'appalto è stabilita in 2 (due) anni, con decorrenza dal 31.12.2017 al 31.12.2019. Il Comune di Caneva potrà avvalersi dell'opzione di cui all'articolo 106, comma 11, del Codice, per un periodo massimo di sei mesi;

1.4. L'importo stimato per tutta la durata del servizio ammonta a € **160.000,00** ogni onere incluso. Se si tiene conto dell'eventuale proroga tecnica di sei mesi, ai fini dell'acquisizione del CIG con la procedura SIMOG, l'importo dell'appalto sale a € **200.000,00** oltre ad imposte nella misura di legge.

1.5. Non sono previsti costi per la sicurezza in quanto non si ravvisano rischi di interferenza.

1.6. **Clausola di salvaguardia.** Relativamente ai seguenti dati la Stazione appaltante si riserva di comunicare modifiche in incremento o diminuzione del dato fornito, in sede di procedura, al momento dell'aggiudicazione o prima dell'emissione delle relative polizze:

- Retribuzioni annue lorde;
- Composizione parco veicoli;
- Partita contenuto della polizza All Risks;
- Tutte le categorie immediatamente attivate della polizza Infortuni.

1.7. L'appalto è finanziato con fondi propri del Comune di Caneva

1.8. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

1.9. Ai sensi dell'articolo 30, comma 5-bis, del Codice, sull'importo netto progressivo a pagare delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, che sarà svincolata in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

## 2. Soggetti ammessi alla gara

2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 13, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

- a. Imprese di assicurazione così come definite all'articolo 11 del d.lgs. 209/2005 e più precisamente:
  - i. Imprese aventi sede nel territorio della Repubblica così come definite agli articoli 13 e seguenti del d.lgs. 209/2005;
  - ii. Imprese aventi sede legale in un altro Stato membro ed operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi così come definite agli articoli 23 e seguenti del d.lgs. 209/2005;
  - iii. Imprese aventi sede in uno stato terzo operanti in Italia in regime di stabilimento così come definite all'articolo 28 del d.lgs. 209/2005;
- b. Imprese di cui al punto 2.1.a. in coassicurazione ex articolo 1911 Codice Civile;
- c. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'articolo 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, comma 8 e 14, del Codice purché costituiti da soggetti di cui al precedente punto 2.1.a.

2.2. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 45, 47 e 48 del Codice

## 3. Condizioni di partecipazione

3.1. **Non è ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- a. ► le cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
  - b. ► le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
  - c. ► le condizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
- 3.2. ► Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78).
- 3.3. ► Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'articolo 48, comma 7 e comma 14, del Codice, **è vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o in coassicurazione, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
- 3.4. ► Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice **è vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il **medesimo divieto**, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2 lettera c) (consorzi stabili).

## 4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, del Codice la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'articolo 216, comma 13,

del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (nel prosieguo, ANAC), con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i.

## 5. Presa visione della documentazione di gara

5.1. La documentazione di gara viene trasmessa in allegato alla presente lettera d'invito.

## 6. Chiarimenti

6.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, all'indirizzo PEC [comune.sacile@certgov.fvg.it](mailto:comune.sacile@certgov.fvg.it), almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

6.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

6.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno trasmesse agli invitati a mezzo pec.

## 7. Modalità di presentazione della documentazione

7.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a. devono essere rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
  - b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
  - c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli articoli 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- 7.2. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'articolo 86, comma 2 e 3, l'articolo 45, comma 1, l'articolo 87, comma 1 e l'articolo 90, comma 8, del Codice;
- 7.3. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
- 7.4. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, potrà essere sanata ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
- 7.5. Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto 7.4, si assegnerà al concorrente un termine di **cinque giorni** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.

- 7.6. In caso di inutile decorso del termine di cui al punto precedente la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura.
- 7.7. Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice, la stazione appaltante si riserva di richiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione.
- 7.8. ► Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione.
- 7.9. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito anche CAD).

## **8. Comunicazioni**

- 8.1. Salvo quanto disposto nel paragrafo 6 della presente lettera d'invito, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell'articolo 76, comma 6, del Codice. Ai sensi dell'articolo 76, comma 6, del Codice e dell'articolo 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
- 8.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- 8.3. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## **9. Subappalto**

- 9.1. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'articolo 105, comma 4 lettera c), del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
- 9.2. Non si configura come subappalto l'affidamento di servizi alle condizioni di cui all'articolo 105, commi 2 e 3.
- 9.3. È vietata la cessione del contratto (articolo 105, comma 1, del Codice).

## **10. Ulteriori disposizioni**

- 10.1. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'articolo 97 del Codice.
- 10.2. È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.
- 10.3. L'offerta vincherà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nella lettera d'invito per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
- 10.4. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni, che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace. Ai sensi dell'articolo 32, comma 10 del

Codice, alla presente procedura non si applica il termine dilatorio. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

- 10.5. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
- 10.6. Ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del Codice, il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica. Non si farà luogo a sottoscrizione di copie cartacee.
- 10.7. In analogia a quanto stabilito dall'articolo 110 del Codice, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, ai sensi degli articoli 135 e 136 del Codice, o di recesso dal contratto, ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio/della fornitura. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
- 10.8. Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto è richiesta l'autorizzazione rilasciata dall'IVASS all'esercizio in Italia dei rami assicurativi relativi ai lotti cui intende partecipare o, in caso di imprese aventi sede legale in uno stato membro operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, assenso della propria autorità di controllo all'inizio dell'attività in Italia (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana per il tramite della propria sede secondaria) e di essere censita negli appositi elenchi tenuti dall'IVASS, pertanto non si procederà alla stipulazione del contratto in mancanza delle autorizzazioni richieste.

## 11. Cauzioni e garanzie richieste

11.1. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, **a pena di esclusione**, da garanzia provvisoria, come definita dall'articolo 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo dei lotti oggetto dell'appalto cui il concorrente intende partecipare e precisamente ad:

- € 1.600,00 per il lotto1 - All Risks Patrimonio;
- € 400,00 per il lotto2 - Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di lavoro;
- € 200,00 per il lotto3 - Tutela legale;
- € 304,00 per il lotto4 - Rc Patrimoniale;
- € 160,00 per il lotto5 - Infortuni cumulativa;
- € 72,00 per il lotto6 - All risks Fotovoltaici
- € 24,00 per il lotto7 - CVT Chilometrica;
- € 440,00 per il lotto8 - Libro Matricola.

e costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
  - b. in contanti, con versamento presso il conto di tesoreria del Comune di Sacile alle seguenti coordinate bancarie: IBAN IT58 M0835664789000000033336;
  - c. con assegno circolare;
  - d. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
- 11.2. in caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti, assegni circolari o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui

al articolo 93, comma 8, del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia definitiva in favore della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 103 del Codice, o in alternativa una dichiarazione propria contenente l'impegno a versare la garanzia definitiva in contanti, assegni circolari o in titoli del debito pubblico. La presente disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

11.3. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

- a. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui all'articolo 103, comma 9, del Codice (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'articolo 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'articolo 93 del Codice).
- b. essere prodotte in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'articolo 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- c. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, corredata dal documento d'identità, che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- d. avere validità per almeno 180 gg dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- e. qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
- f. prevedere espressamente:
  - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957 del codice civile;
  - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

11.4. l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice, in favore della stazione appaltante. La presente disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

11.5. ► La mancata presentazione della garanzia provvisoria dovrà essere regolarizzata mediante soccorso istruttorio. In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara;

11.6. Ai sensi dell'articolo 93, comma 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione;

11.7. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva per un importo pari al 10% dell'importo massimo messo a disposizione dal Comune, nei modi previsti dall'articolo 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'articolo 103 del Codice;

11.8. L'importo della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva è ridotto secondo le previsioni di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice.

## 12. Pagamento a favore dell'ANAC

12.1. In base a quanto previsto dalla alla deliberazione ANAC n.1377 del 21 dicembre 2016 non è previsto il pagamento del contributo.

## 13. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

13.1. ► I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. Iscrizione al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. e/o Registro regionale delle Cooperative, o nel Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti Ordini professionali per l'attività oggetto del presente appalto. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
- b. Possesso dell'Autorizzazione ministeriale per l'esercizio dell'attività assicurativa sui rami di rischio relativi ai lotti cui si intende partecipare, ovvero:
  - Per le imprese aventi sede legale in Italia autorizzazione rilasciata dall'IVASS all'esercizio in Italia dei rami assicurativi relativi ai lotti cui intende partecipare; tale requisito dovrà essere verificabile tramite l'apposito elenco pubblicato sul sito internet dell'IVASS ([www.ivass.it](http://www.ivass.it))
  - Per le imprese aventi sede legale in uno stato membro operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi assenso della propria autorità di controllo all'inizio dell'attività in Italia (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana per il tramite della propria sede secondaria) e di essere censita negli appositi elenchi tenuti dall'IVASS; tale requisito dovrà essere verificabile tramite l'apposito elenco pubblicato sul sito internet dell'IVASS ([www.ivass.it](http://www.ivass.it))
  - Per le imprese aventi sede legale in uno stato terzo operanti in Italia in regime di stabilimento tramite sede secondaria assenso dell'IVASS all'inizio dell'attività in Italia (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana per il tramite della propria sede secondaria) e di essere censita negli appositi elenchi tenuti dall'IVASS; tale requisito dovrà essere verificabile tramite l'apposito elenco pubblicato sul sito internet dell'IVASS ([www.ivass.it](http://www.ivass.it))

13.2. ► Ai sensi dell'articolo 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi delle capacità di altri soggetti. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

13.3. ► Non è consentito, a **pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

### PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI

13.4. Per il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese o albo, di cui al paragrafo 13.1 a) e del possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa di cui ai paragrafi 13.1 lettera b), nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di imprese in coassicurazione ex articolo 1911 Codice Civile, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, **ciascuna** delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o in coassicurazione o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso della relativa iscrizione;

13.5. In caso di raggruppamenti temporanei o di coassicurazioni la mandataria del raggruppamento o la delegataria della coassicurazione dovrà ritenere una quota di rischio non inferiore al 60% mentre le mandanti o le altre coassicuratrici dovranno ritenere una quota di rischio non inferiore al 20%, con il vincolo che il raggruppamento o la coassicurazione nel suo complesso dovrà prevedere una ritenzione del rischio non inferiore al 100%.



#### 14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

- 14.1. ► Il plico contenente l'offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale entro le ore **12.00** del giorno **lunedì 04.12.2017**, all'Ufficio Protocollo del Comune di Sacile all'indirizzo di seguito specificato:

**Comune di Sacile – piazza del Popolo, 65 – 33077 Sacile (PN).**

- 14.2. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
- 14.3. È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, (orario ufficio da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 13.00 – il lunedì e giovedì anche dalle 16.30 alle 17.30) presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Sacile all'indirizzo indicato al precedente capoverso. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
- 14.4. Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura **"GARA A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2 LETTERA B), DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CANEVA PER IL PERIODO DAL 31.12.2017 AL 31.12.2019"**
- 14.5. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.
- 14.6. Il plico deve contenere al suo interno:
1. tutta la documentazione amministrativa;
  2. una busta contenente l'offerta tecnica identificata dalla dicitura "Offerta tecnica";
  3. una busta contenente l'offerta economica identificata dalla dicitura "Offerta economica";
- 14.7. ► La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.
- 14.8. ► Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

#### 15. Documentazione amministrativa

Il plico, deve contenere la documentazione di seguito richiamata, redatta in lingua italiana:

- 15.1. Il modello **A.1**, sottoscritto, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; il modello **A.1** può essere sottoscritto anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, **a pena di esclusione**, copia conforme all'originale della relativa procura. Il modello **A.1** deve contenere una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
- a. indica in che forma intende partecipare alla gara, ed in caso di partecipazione in forma associata, tutti i soggetti che concorrono e le parti di servizio svolte da ciascun soggetto;
  - b. dichiara quanto richiesto e non già previsto dal DGUE;

- c. accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse della presente lettera d'invito;
- d. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
  - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- e. dichiara di accettare che si applichino all'appaltatore, ai suoi collaboratori e ai suoi dipendenti, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al d.P.R. 62/2013 e le previsioni del "Codice di comportamento del Comune";
- f. dichiara per sé, i suoi collaboratori e i suoi dipendenti di impegnarsi ad osservare le misure contenute nel Piano di Prevenzione della corruzione adottato dal Comune;
- g. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC il cui utilizzo autorizza, per tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso;
- h. indica le posizioni INPS e INAIL e l'agenzia delle entrate competente per territorio;
- i. autorizza qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;  
(oppure)

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica, in quanto coperta da segreto tecnico/commerciale. In tal caso il concorrente è tenuto ad indicare quali sono le parti dell'offerta coperte da segreto commerciale fornendo adeguate motivazioni. Il Responsabile di procedimento della CUC si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;

- j. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Si precisa che:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, il modello **A.1**, **a pena di esclusione**, deve essere presentato e sottoscritto da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio (una per ciascun soggetto);
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, il modello **A.1** deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, il modello **A.1** deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione

richiesti per assumere la veste di mandataria, il modello **A.1** deve essere sottoscritto, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento **da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;**

15.2. **dichiarazione sostitutiva**, redatta utilizzando possibilmente il modello **DGUE**, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, **a pena di esclusione, attesta:**

- a) i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Tali dati vanno forniti anche per i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di ricezione della lettera d'invito;
- b) di non trovarsi in alcuna delle condizioni che costituiscono motivo di esclusione ai sensi dell'art. 80 del Codice e precisamente:
- i. condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei reati elencati all'articolo 80, comma 1 lettere a), b), *bbis*) c), d), e), f) e g), del Codice emessi nei confronti di uno o più dei soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo. L'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di data di ricezione della lettera d'invito, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
  - ii. sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
  - iii. aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, in base a quanto disposto all'articolo 80, comma 4, del Codice;
  - iv. aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice;
  - v. trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che nei cui riguardi è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Codice;
  - vi. aver commesso gravi illeciti professionali che rendono dubbia la propria integrità o affidabilità, nei casi di cui all'articolo 80, comma 5 lettera c), del Codice;
  - vii. versare in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
  - viii. essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2 lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- ix. essere iscritto nel casellario informatico delle imprese tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
  - x. essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
  - xi. aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 80, comma 5 lettera h), del Codice;
  - xii. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68, ai sensi di quanto disposto all'articolo 80, comma 5 lettera i), del Codice;
  - xiii. non aver denunciato all'autorità giudiziaria i fatti di cui all'articolo 80, comma 5 lettera l), del Codice nei casi ivi previsti;
  - xiv. trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
- c) Iscrizione al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. e/o Registro regionale delle Cooperative, o nel Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti Ordini professionali per l'attività oggetto del presente appalto Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
- d) Possesso dell'Autorizzazione ministeriale per l'esercizio dell'attività assicurativa sui rami di rischio relativi ai lotti cui si intende partecipare, ovvero:
- Per le imprese aventi sede legale in Italia autorizzazione rilasciata dall'IVASS all'esercizio in Italia dei rami assicurativi relativi ai lotti cui intende partecipare;
  - Per le imprese aventi sede legale in uno stato membro operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi assenso della propria autorità di controllo all'inizio dell'attività in Italia (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana per il tramite della propria sede secondaria) e di essere censita negli appositi elenchi tenuti dall'IVASS;
  - Per le imprese aventi sede legale in uno stato terzo operanti in Italia in regime di stabilimento tramite sede secondaria assenso dell'IVASS all'inizio dell'attività in Italia (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana per il tramite della propria sede secondaria) e di essere censita negli appositi elenchi tenuti dall'IVASS;
- e) ► in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia, che l'impresa si uniformerà alla disciplina di cui al d.P.R. n. 633/1972 e comunicherà al Comune di Caneva, in caso di affidamento, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge;
- f) ► di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con l'amministrazione aggiudicatrice da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultima/e ai sensi dell'articolo 53, comma 16 ter, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- g) di essere in possesso di certificati e/o registrazioni e/o marchi di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice ai fini della riduzione dell'importo della garanzia;
- h) il numero di addetti alle proprie dipendenze;

- i) di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro, gli accordi sindacali integrativi e gli adempimenti di legge nei confronti di lavoratori dipendenti e/o dei soci nel rispetto delle norme vigenti;

Si precisa che:

1. ► **a pena di esclusione** le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
2. ► **a pena di esclusione** le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
3. ► **a pena di esclusione** le attestazioni dei requisiti di cui all'articolo 80 comma 1 lettere a), b), bbis), c), d), e), f) e g), del Codice devono essere rese da - o devono riferirsi a - tutti i soggetti di cui al paragrafo 15.2.a), ai sensi dell'articolo 80, comma 3, del Codice utilizzando possibilmente il modello **DGUE**. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci;
4. ► **a pena di esclusione** l'attestazione dei requisiti di cui all'articolo 80 comma 1, lettere a), b), bbis), c), d), e), f) e g), deve essere resa personalmente, utilizzando possibilmente il modello **DGUE** anche da ciascuno dei soggetti di cui al paragrafo 14.2.a) ai sensi dell'articolo 80, comma 3, del Codice cessati nella carica nell'anno precedente la data di ricezione della lettera d'invito; nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di ricezione della lettera d'invito. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione. Le attestazioni di cui al presente paragrafo devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti sopra indicati, oppure, dal rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono.

- 15.3. ► in caso di avvalimento **a pena di esclusione** il concorrente, ai sensi dell'articolo 89 del Codice, dovrà allegare alla domanda:

- a. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria (redatta possibilmente utilizzando il modello **DGUE**);
- b. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale quest'ultima:
  1. attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
  2. si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
  3. attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;

- c. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto;
- 15.4. ► **a pena di esclusione** documento attestante la garanzia provvisoria di cui il paragrafo 11;
- 15.5. ► **a pena di esclusione** dichiarazione, di cui all'articolo 93, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva o in alternativa una dichiarazione propria contenente l'impegno a versare la garanzia definitiva in contanti, assegni circolari o in titoli del debito pubblico. La presente disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
- 15.6. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, della delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria.

## **INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI**

### **per tutti i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e le imprese in coassicurazioni**

- 15.7. dichiarazione relativa alla quota di rischio detenuta dalla mandataria del raggruppamento o la delegataria della coassicurazione, e dalle mandanti o le altre coassicuratrici, con il vincolo che il raggruppamento o la coassicurazione nel suo complesso dovrà prevedere una ritenzione del rischio non inferiore al 100%.

### **per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:**

- 15.8. ► **a pena di esclusione** atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
- 15.9. dichiarazione, redatta utilizzando possibilmente il modello **A.1**, in cui si indica il/i consorziato/i per il quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

### **nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito**

- 15.10. ► **a pena di esclusione** mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.

### **nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti**

- 15.11. ► **a pena di esclusione** atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- 15.12. dichiarazione redatta utilizzando possibilmente il modello **A.1**, in cui si indica **a pena di esclusione**, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.

### **nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti**

- 15.13. ► **a pena di esclusione** dichiarazione resa da ciascun concorrente, utilizzando possibilmente il modello **A.2**, attestante:
- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
  - le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5**

- 15.14. **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- 15.15. **a pena di esclusione**, dichiarazione, redatta utilizzando possibilmente il modello **A.1**, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e che relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- 15.16. **a pena di esclusione**, dichiarazione, redatta utilizzando possibilmente il modello **A.1**, che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

**nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5**

- 15.17. ► **a pena di esclusione** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del CAD;

**nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti**

- 15.18. ► **a pena di esclusione** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

**(o in alternativa)**

- 15.19. ► **a pena di esclusione** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese, utilizzando possibilmente il modello **A.2**, da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
  - le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- 15.20. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice.

15.21. In caso di mancata regolarizzazione la Stazione Appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.

## 16. Contenuto della Busta “Offerta tecnica”

- 16.1. Il concorrente dovrà inserire all'interno del plico dell'offerta una busta “Offerta tecnica\_lotto X” per ciascun lotto cui intende partecipare, contenente al suo interno l'offerta tecnica formulata secondo la scheda di offerta tecnica del lotto in esame. L'intestazione della busta deve permettere, **a pena di esclusione**, la chiara identificazione del contenuto e del lotto di riferimento.
- 16.2. ► La busta “Offerta tecnica\_lotto X”, deve contenere, **a pena di esclusione**, l'offerta redatta secondo la corrispondente scheda allegata alla presente lettera d'invito.
- 16.3. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

## 17. Contenuto della Busta “Offerta economica”

- 17.1. Il concorrente dovrà inserire all'interno del plico dell'offerta una busta “Offerta economica\_lotto X” per ciascun lotto cui intende partecipare, contenente al suo interno l'offerta economica formulata secondo la scheda di offerta tecnica del lotto in esame. L'intestazione della busta deve permettere, **a pena di esclusione**, la chiara identificazione del contenuto e del lotto di riferimento.
- 17.2. ► La busta “Offerta economica\_lotto X”, deve contenere, **a pena di esclusione**, l'offerta redatta secondo la corrispondente scheda allegata alla presente lettera d'invito, secondo quanto meglio specificato nell'articolo denominato “Valutazione dell'offerta economica”.
- 17.3. ► L'offerta economica, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.

## 18. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

- 18.1. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'articolo 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C. con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii. con le modalità di cui agli articoli 5 e 6 della predetta delibera.
- 18.2. Quanto alle certificazioni di sistema di qualità aziendale forniti da Accredia sono acquisiti presso la BDNCP e resi disponibili attraverso il Sistema AVCPASS; i certificati equivalenti, conformi a quanto disposto dall'articolo 43 del Codice, sono inseriti nel sistema AVCPASS dagli operatori economici. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita.

## 19. Criterio di aggiudicazione

- 19.1. L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice. All'offerta tecnica e all'offerta economica sono attribuiti i seguenti punteggi per ciascun lotto:



Lotto	Oggetto polizza	Punti offerta tecnica	Punti offerta economica
1	All Risks Patrimonio	70	30
2	Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di lavoro	70	30
3	Tutela legale	70	30
4	Rc Patrimoniale	70	30
5	Infortuni cumulativa	70	30
6	All Risks Fotovoltaici	70	30
7	CVT Chilometrica	70	30
8	Libro Matricola	70	30

- 19.2. L'attribuzione dei punteggi sarà effettuata da una commissione giudicatrice (di seguito, Commissione), nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 77 del Codice, sulla base dei criteri e sub-criteri elencati nelle schede offerta tecnica relative a ciascun lotto, allegate alla presente lettera d'invito, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale. I punteggi attribuiti sono "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto, e non prevedono pertanto alcuna discrezionalità della commissione giudicatrice.
- 19.3. Qualora il concorrente non selezioni alcuna opzione tra quelle previste, per uno o più dei criteri previsti nella scheda di offerta relativa al lotto cui intende partecipare, l'offerta verrà considerata indeterminata e verrà pertanto esclusa.
- 19.4. Il punteggio finale dell'offerta tecnica, per ciascun lotto, è dato dalla somma dei punteggi tabellari attribuiti a ciascun criterio per il lotto in esame.

## 20. Valutazione dell'offerta Economica

- 20.1. Nella medesima seduta pubblica in cui saranno comunicati i punteggi relativi all'offerta tecnica, la Commissione procede all'apertura della busta "Offerta economica", dando lettura dei ribassi offerti sulla base di quanto indicato nella scheda offerta economica relativa al lotto per cui ciascun concorrente ha partecipato.
- 20.2. La Commissione provvede poi, in seduta riservata, ad attribuire per ciascun lotto i punteggi relativi all'offerta economica, sulla base del ribasso offerto, come di seguito specificato:

ELEMENTO	PUNTEGGIO MASSIMO	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Ribasso sul premio lordo annuo (espresso in percentuale)	30 punti	$P_i = 30 \times \left( \frac{R_i}{R_{max}} \right)^\alpha$ <p><i>(metodo non lineare di cui alla parte IV delle linee guida ANAC approvate con delibera n. 10 del settembre 21.09.2016, con coefficiente <math>\alpha = 0,30</math>)</i></p>

dove:

P<sub>i</sub> = punteggio attribuito al concorrente i-simo

R<sub>i</sub> = percentuale offerta dal concorrente i-simo

$R_{max}$  = miglior percentuale offerta

$\alpha$  = coefficiente  $> 0$

Si precisa che la formula indicata sarà applicata a tutti i lotti.

- 20.3. Nel conteggio si farà luogo all'applicazione della seconda cifra decimale senza arrotondamenti.
- 20.4. In caso di discordanza tra numeri espressi in cifre e numeri in lettere, ovvero tra ribasso offerto e premio lordo annuo risultante, si terrà conto del valore più conveniente per il Comune di Sacile tra quelli indicati.
- 20.5. In caso di presentazione di offerte con varianti peggiorative l'ente si riserva di non aggiudicare la gara.

## 21. Operazioni di gara

- 21.1. La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sala commissioni sita al secondo piano della sede comunale di Piazza del Popolo 65 il giorno **05.12.07.2017, alle ore 10.00** e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
- 21.2. Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all'orario e giorno che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico e/o PEC almeno **2 giorni prima** della data fissata.
- 21.3. Sulla base della documentazione amministrativa, la Commissione, nella prima seduta, procederà:
  - alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;
  - a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
  - a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
  - ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
  - in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi degli articolo 83, comma 9, del Codice le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine di cinque giorni, e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti; nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti.
- 21.4. La Commissione, nella medesima seduta pubblica o in una successiva in caso di soccorso istruttorio, procederà quindi all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dalla presente lettera d'invito.
- 21.5. Al termine della precedente operazione la Commissione procederà in seduta riservata all'esame del contenuto dei documenti presentati con l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica, secondo i criteri e le modalità descritti al paragrafo 19 e nelle schede allegate.

- 21.6. Al termine dell'operazione di valutazione delle offerte tecniche la Commissione, in seduta pubblica comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse e a seguire procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei ribassi offerti. Vista la natura tabellare dei punteggi da attribuire ed i tempi per la verifica della documentazione amministrativa si stima che, qualora non venga attivato alcun procedimento di soccorso istruttorio, la seduta pubblica si svolgerà alle ore 13.00 del giorno 05.12.2017.
- 21.7. Successivamente, la Commissione in seduta riservata procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 20 e all'attribuzione dei punteggi complessivi.
- 21.8. Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione. In tal caso, se necessario, la Commissione provvederà a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole offerte senza modificare i giudizi già espressi.
- 21.9. All'esito delle operazioni di cui ai punti precedenti provvede alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.
- 21.10. La Commissione comunica, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla stazione appaltante per l'eventuale escussione della garanzia provvisoria e per l'eventuale segnalazione del fatto all'Autorità ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.
- 21.11. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.
- 21.12. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali anche per il prezzo, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
- 21.13. All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, formula la proposta di aggiudicazione.

## **22. Definizione delle controversie**

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Pordenone, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

## **23. Trattamento dei dati personali**

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dalla presente lettera d'invito.